TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0506

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Msso = Cargna e Tolmezzo

Ordini Sindicali

Dell' Illmo ed Eccellmo Sig.r Domenico Ruzzini Luog.te G.nle della Patria del Friuli Sindico Avogador, ed Inquisitor &c.

1623 Primo Agosto

506

Joppi

Jozzi

ex libris

[illegible]

[illegible] per [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 18 [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ordini Sindicali

Invigilando l'Illmo Sigr. Domenico Ruzzini Luogte
Genle della Patria del Friuli Sindico Avoga=
dor ed Inquisitor, ed con ogni spirito procurando
che le Fraterne siano con buone regole ed ottimi
ordini governate e che l'entrate di quelle siano
ultimamente à prò e benefitio d'esse ed ad onore
di S. D. M.: dispensate, hà perciò fin'ora in alcuni
luoghi della Patria regolati ed reformati molti
disordini e con nuovo ordine instituito il modo
di ben governarle ed avendo di presente osservato
che nelle amministrationi delle Fraterne della
Cargna, non vi è alcuna regola e modo certo, ma che
quella viene essercitata con deforme maniera
che cagiona qualche confusione ed disordine ed
parendo à Sua Sigà Illma che sia neccessario di
provedere con qualche buona regolazione per in=
stituire un modo certo, ed sicuro di governo.
Perciò con la presente terminazione ordina regola
riforma ed con l'autorità del Sindicato con=
cessale dall' Eccmo Senato espressamente co=
manda che per l'avenire in tutti li luoghi
della Cargna, dove sono Fraterne niuno eccettua=
to siano osservati gl'infrascritti Ordini, e Regole =

Primo, che nell'ellezione delli Cameravi ò Sindici e
Governatori delle Fraterne si procuri ellegere
sempre persone timorate del Sigr. Iddio ed che
abbino mira all'utile, e benefitio della Fraterna

ed che siano libere d'ogni sospetto di dover impegna=
re, o dilapidare l'Entrate.
Ed affinche gl' Ordini e rifforme seguenti siano pon=
tualmente esseguite in un med.mo tempo ed unifor
memente dà tutte le Fraterne della Cargna S.S.
Ill.ma dichiara, che per l'avvenire in tutte esse
Fraterne siano fatte l'ellezioni di Camerari Sindici
d'esse, dal primo Agosto fino alla Festa dell' Ascen
sione della Mad.a di detto mese d'Agosto, nei detti
giorni doveranno esser avvisati tutti li Fratelli
che abbino ad intervenire nei Consegli delle Frater=
ne, facendo preceder il suono d'una Campana=
almeno due ore inanti; ed quando li Fratelli
saranno ridotti sia dal Cam.o o Camerario vecchio
con divozione Sinvocato l'ajuto dello Spirito santo
dicendo ad alta voce à nome di tutti un'orazione,
o almeno queste parole Veni Creator Spiritus
mentes tuorum visita &. acciochè l'ellezione che
s'averà dà fare segua con questa orazione-
Fatto questo siano questi Camerari overo Sindici confor
me all' Ordinario il cui Carico, ed Offizio sia di=
procurare, che siano scotte l'entrate della Frater
na, col far essecuzioni contro quelli che non pagare=
ro in tempo ed con astringerli à tali pagamenti
con ogni rigóre di giustizia.
Li Dinari ed entrate della Fraterna, doveranno esser dispen
sate dalli medmi. à benefitio solo d'essa, proibendo asso=
lutamente il poter in tempo della mutazione d'essi

Camerari ed Sindici spender come si era introdotto alcuna summa di dinaro nel manegiare frà d. elli ed similmente proibisce che nel giorno delle sagre o Festività d'esse Chiese, o in altra occasione, non si possa d'essi Camerari, o Sindici spendere alcuna summa di dinaro alli Zeli curati per spendere in mangiare eccettuate però quelle spese che per dispositione dei Testatori si sogliono fare negl'Anniversarij, overo nella celebratione di messe delle med.me Fraterne anticamente instituite non potendo tali spese superflue, ed proibite (in caso che fussero fatte) esser in modo alcuno bonificate nella resa dei Conti dei Camerari o Sindici sotto pena à quelli, che bonificassero di scudi 10: d'esser applicata la mittà alla Fraterna e l'altra mittà à quelli, che faranno l'essecutione e di pagare, ed rimborsare in proprij bonij la Fraterna della summa d'esse spese superflue e mangiarie bonificate per le quali sia, e s'intenda ex nunc concessa ogni summaria essecuzione in solidum, così contro di quelli, che l'avessero bonificate non ostante qualsivoglia resa di conti sine remissione abuta

Finito il tempo dell'administratione il Cam.o e Sindici stano in obligo in termine di giorni otto di render conto d'essa al Camerario o Sindici successori ed in caso che fossero ritrovati debitori stano obligati à pagar effectivam.te in termine d'un mese susseguente, il qual passato, e non fatto esso pagamento, stano obligati il Camerario o Sindici successori nel termine

nel termine d'un altro mese far contro quelli ogni
summaria essecuzione, la quale ex nunc s'intende
esserle concessa per simili debiti, ed in caso che detto
Camerario, o Sindici successori, mancassero nel far simili
essecuzioni nel predetto termine d'un mese susse-
guente, siano ancor essi ed s'intendano obbligati
in proprijs bonis al pagamento dell'istesso debi-
to; dovendo in tal caso il Capitanio del Quartiero
sotto del quale si trovasse la Fraterna far egli
essequire così contro di uno come contro dell'altro
dè Camerari ed Sindici e far che sia saldato il pre-
detto debito con ogni summaria essecuzione, che
similmte. s'intende ex nunc esserli concessa proi-
bendo espressamente de coetero l'accettare in pa-
gamento dalli sudti. debiti responsion livellarie
del debitore.
Ed acciò che sia data formale essecuzione agl'ordini
soprascritti SS. Illme, che dè conti che si faranno, ne
sia data notizia ogn'anno al Magco. Sigr. Gastaldo
come Rappresentante Publico dovendo il Capitanio
del Quartiero per tutto il mese d'Agosto in pena
di Dti. 25:- applicati al Sigr. Gastaldo, portarle
notte in scrittura d'estratto d'ogni Chiesa e Frater-
na del saldo d'essi Conti, overo dalli debitori, che
fossero stati formati dandole anche notizia delle
persone dè Camerari e Sindici, che novamente saranno
elletti, il qual Sigr. Gastaldo in caso che dal Capitanio
del Quartiero fosse commesso mancamento nel far
le soprascritte essecuzioni, debba doppo il sud. termine
staturito ad essi Sindici vecchj e novi avessero comedi

sopra anco contro la Persona per quanto restassero allora debitori, quali Camerari è Sindici che avessero intaccato, siano anco doppo li tempi sopradetti di mesi trè, doppo li loro conti ed s'intendono esser cascati in pena di 72 per Libra applicati al Sigr. Gastaldo che farà far il pagamento non potendo però egli riscuoter la pena senza il Capitale del debito; il qual Sigr. Gastaldo sia obbligato tenir presso di se un Libro, nel quale in ristretto vi siano registrati li soldi dell'amministrazione, e li debiti d'essi Camerari, ed Sindici.

Li dinari che si ritrovassero avvantare dell'amministrazne. o che fossero scossi di tempo in tempo così dell'entrate come de debitori, non ponno esser trattenute da Particolari, ma siano riposti immediatamte. in una Cassa sicura sopra della quale vi siano trè chiavi, ed una d'esse star debba in mano del Cameraro attuale l'altra in mano del Meriga o Degano della Villa, ed la terza in mano del Sindico più vecchio.

Ordinando, che la presente terminazione sia registrata nella Cancellaria di Tolmezzo ed d'essa consignata copia autenticha à ciascuna Chiesa della Cargna d'esser tenuta custodita ed serata nella medma. Cassella di sopra ordinata, e li presenti ordini, regole e riforme siano anco osservate nelle Fraterne di questa Terra di Tolmezzo ed siano ogn'anno publicate nel giorno, che si crearanno Camerari o Sindici doppo ridotta la Fraterna e prima che si venghe ad ellezione di quelli.

Essendo stati

Essendo stati fatti li conti di tutti li Camerari della Cargna degl'anni 1600 in poi ed molti d'essi fatti debitori, come negl'estratti formati dal Spp: Quadarniero del Sindicato, ed essendo ferma intenzione dell'Ill.mo Sr. Domenico Zuzzini Generale della Patria del Friuli Sindico Avogador, ed Inquisitor, che tali debiti siano intieramente sodisfatti con la presente terminazione dichiara, che quando detti debiti per tutto il presente mese di d'Agosto non averanno effettivam.te portati li dinari della mittà del loro debito in mano del Sigr. Gastaldo qui in Tolmezzo, possa, e debba esso Sigr Gastaldo, mandare ad eseguire con ogni summaria essecutione cto. detti debitori per tutto il debito, così reale come personale; ed quando alcuno abbia fatto l'esborso della detta mettà nel sopranominato termine di tutto Agosto abbiano per abilità di pagare il restante sino à S. Martino sussequente altrimenti, non pagando nei termini predetti, siano dal Sr. Gastaldo mandate l'essecutioni di sopra espresse contro li detti debitori, quali allora s'intendono condannati alla pena di soldi due per Libra, d'essere scossa, ed applicata al med.o Sr. Gastaldo, proibendo espressamente l'accettare in pagamento de' sudetti alcuna responsion Livellaria dai debitori, quando però non avessero fatta l'assegnatione avanti la presente terminazione e li dinari, che dal Sr. Gastaldo saranno riscossi, debbano

esser da lui dispensati alle Fraterne di ragione
delle quali si troveranno essere.

Avendo l'Illmo Sr. Domco. Lazzarini Luogte. Gnle.
della Patria del Friuli Sindico Avogador, et
Inquisitor osservato con l'occasione del Sindicato
che li Capi delli Quartieri della Carnia non
rendono alcun conto delle loro amministrazio-
ni per il stesso, e per la spesa, che fanno nelli
loro particolari Quartieri che riesce à nota-
bil pregiudizio d'essi; Ed intendendo S. S. Illma
rimediare à simili disordini con la presente
terminazione dichiara, che per l'avvenire cias-
cun Capo di Quartieri, nel tempo, che vengono à
render li conti generali debbano anco in pena
di L 25 – applicati al Sr. Gastaldo con la medma.
forma alla presenza del Sigr. Gastaldo come
Publico Rappresentante render similmte. conto
dell'amministraze. che ciascuno di loro averà
fatta nel loro proprio Quartiero e tali conti si
faccia colla presenza de Sindici ed altri Deputa-
ti di ciascun Quartiero conforme all'ordinario
ed à quello del Capito. di Tolmezzo, debbano
assistere li Sindici ed altri del Quartier di Inca-
rojo saranno creati come si costuma nelli altri
Quartieri, ed essendo ritrovati debitori siano obbli-
gati nel termine di un mese seguente, à far l'attu-
al pagamento d'esso debito in mano del Capita-
nio

Capitanio Successore, acciò li dinari siano impiegati nell'occorrente e bisogni del Quartiere ed non pagando in d.to termine d'un mese, debba il Capitanio Successore nel termine d'un altro mese astringerlo alla sodisfazione con ogni summaria essecuzione così reale che personale, la quale ex nunc in tal caso s'intenda esser concessa: ed quando anco il Capitanio Successore mancasse di fare le Predette essecuzioni nel detto mese seguente, debba il Sig.r Gastaldo mandargli le dette summarie essecuzioni, reali e personali contro del d.to debitore. Ed acciochè il presente ordine sia pontualmente essequito ed si possono in ogni tempo vedere l'amministrazioni ed conti de' Capitanij di ciascun Quartiere S.S. Ill.ma, che come del Canc.r della Commanda, vien tenuto un Libro dalli conti Generali di Quartieri, così il Sr. Canc.re del Sig.r Gastaldo sia obbligato con la medesima regola tener un altro Libro per li conti particolari delli Capitanij di ciascun Quartiero Ed perchè dalle indolenze d'alcuni S.S. Ill.ma hà inteso, che le vatte che si sogliono mettere in Commune, ed particolarmente nella Villa di Socchieve, s'osserva metterle per testa, e non secondo l'estimo, in danno, e malefitio de' poveri. Però

tanto con la presente terminatione l'Ill.mo
dichiara, che tali ratte siano pagate secondo
l'estimo sud.to, conforme à quanto s'osserva per
tutto il rimanente del Paese, ed la presente
terminaz.e sij registrata nella Canc.a della
Magnifica Comunità à perpetua memoria ed
daterne copia autentiche à tutti i Luoghi delli
Quartieri.

Ordini Sindicali per la Mag.ca Com.tà
di Tolmezzo -

Intendendo l'Ill.mo S.r Domenico Ruzzini Luog.te
Gen.le della Patria del Friuli, Sindico, Avogador
Inquisitor; confirmarsi con la pia, e giusta in-
tentione di Sua Serenità di regolare, e reformar
quelli Ordini ed Statuti, che nelli Luoghi, e Terre
da lui visitate, pare, che per la variazione
di costumi, o per congetture de' tempi, abbiano
bisogno d'alcuna regola, ed rifforma: Ha perciò
aveo con ogni diligenza considerati li statuti,
ed modi del governo della Mag.ca Com.tà di
Tolmezzo ed in essi osservato alcun mancamento
avvenuto piùtosto per le sud.e cagioni, che per
diffetto di formatori di quelli, Ed intendendo
Sua S.ria Ill.ma, à quelli con paterno amore ed
carità provedere, hà perciò formati li capitoli

ordini

ordini, regole ed reforme, quali doveranno per l'avvenire essere puntualmente ed inviolabilmente osservate, così dalla detta Mag.ca Comunità, come da tutti gl'Abitatori di Moncerto e della Carnia; siccome S. Ill.ma dichiara, ordina, ed con l'autorità del Sindicato espressamente comanda.

1° Primieramente vedendo, che nel Conseglio di questa Mag.ca Comunità, non vi è stato mai creato l'officio di Contradicente tanto necessario anzi fondamento di tutte le ben regolate Università, perchè nelle publiche deliberazioni sia maggiormente conosciuta la verità, la quale nei discorsi di varie e diverse opinioni più chiaramente si scorge. Pertanto sua S. Ill.ma dichiara, che de cetero il primo giorno che si ridurrà il Cons.o sia eletto uno del Corpo dell'istesso Conseglio, ed questo abbia il carico di assistere à tutti li Conseigli, quali non s'intendono mai Leggittimi, se non interverrà d.to Contradicente, il quale abbia obligo sotto vincolo di giuramento di far osservar tutte le Leggi, Statuti ed Ordini di questa Mag.ca Comunità insieme con le presenti terminazioni, ed d'opporsi e contradire à tutte le proposte, che saranno fatte nelli Conseigli; ed questo officio duri un anno, in capo del quale ogni anno si faccia nuova ellezione con gl'oblighi, ed carichi sopradetti, ed in caso di absenza del d.to Contradicente

ne poni

possi esser sostituito per quel giorno un altro dai sud.ti Prove=
ditori.
2do. Che venendo il Caso della morte d'alcuno del N.o di 20
Consiglieri, sia nel termine di giorni otto doppo essa
morte elletto un altro in suo luogo, il quale però non
sia congionto di sangue con alcuno delli altri Consi=
glieri, cioè Padre Figliuoli, Fratelli Germani di
Sangue per via di Padre, Socero Generi, Cognati viven=
do la moglie, la qual ellezione doverà per l'avvenire
esser fatta nella seguente forma &c.
3to. Che siano poste in un Capello tante balle, quanti Consiglieri
si ritrovaranno ridotti fra le quali ve ne siano trè d'oro
per ciascuno Consigliero che s'averà da creare, e quelli
a quali toccherà balla d'oro abbiano l'autorità di
nominare per Consigliero chi a loro parerà, quali balle
tati in concorrenza s'intenda rimanere Consigliero
quello che riporterà maggior n.o di voti eccedenti la
mittà del Consiglio
4to. Quanto alli Salarij ed Spese del Gastaldo Giudici Cancellie=
ri ed altri Ministri, così in Civile, come in Criminale si
doveranno osservar le Tariffe, ed regolazioni che qui sotto
saranno registrate, dichiarando, che li Giudici al Crimi=
nale in occorrenza di cavalcar fuori di Tolmezzo per
formazione di Processi Criminali, non possino andar
tutti, siccome è stato fin ora, ma andar debba un
solo d'essi col Cancel.e, ed per tal cavalcata aver debba
esso Giudice quanto per la Tariffa sarà limitato, non
potendo gl'altri, ne andando, nè stando pretendere
alcuna mercede ed in occasione di cavalcate vadino
successivam.te uno doppo l'altro, potendo però in caso

d.° impedimento sostituirsi l'uno l'altro.

5.to Che per l'avvenire non possino il Sig.r Gastaldo ed Giudici far cavalcate, se non in caso di morte, ferito con pericolo di morte, incendij furti o altri casi i quali per servizio della Giustizia fusse neccessaria la visione dei Luoghi.

6.to Che occorrendo far fare comandamento penale ad alcuno e non sia obbedito al primo termine al 2do. doppo comparirà la persona comandata avanti che li sia levata la pena, non possa esserli più quella fatta pagare, ma per la comparizione s'intenda aver obbedito ed liberato da d.a pena se veramente quella li sarrà stata levata prima che sia comparso s'intenda l'essecuzione valida, nè possa alcuno per la seguente comparizione pretendere alcuna restituzione.

7.mo Che se doppo fatta la prima e 2da. pegnora sarrà commessa innobedienza la terza volta la Famiglia non possa il debitore contradire all'essecuzione se prima non assicurerà la Camera de' pegni, overo darà idonea sigurtà per il credito preteso senza però pregiudizio delle ragioni delle parti

8.° Che se alcuno sarà citato debba comparire, o personalmente, o per mezzo d'altri con legittimo Mandato doppo il pred.o 3.zo altrimenti non sia admesso alcuno per il d.to citato.

9.° Che essendo alcuno in contumazia condannato, si

possa

posto per giorni dieci doppo mandar ad
esseguire contro di lui fatta la prima inti:
mazione della Contumadia
ed acciochè nell'espeditione di Processi Criminali
siano libere le volontà di ciascheduno Consiglie
re nel ballotare, sua Sria Illma termina che
per l'avvenire in simil occasione tanto il Sign:
Gastaldo, quanto ciascun delli Giudici possi
metter parte per la condannatione overo
liberatione de' Rei, la qual parte doverà esser
ballotata con bossoli coperti ed quella, che ri:
porterà maggior numero de' votti eccedenti
la mettà s'intenda esser presa, dichiarando
che se nel termine d'anni due non saranno
fatte l'essecutioni per le condanne, così civili,
che criminali li condannati passato detto
tempo, non siano tenuti, ma s'intendono esen
ti da dette condanne
10 Che il Cameraro finito il suo offitio, sia in
obbligo di render conto della sua amministra
tione nel giorno di S. Michiele sussequente
ed sia tenuto dar saldato, così l'entrate della
Camera, come le condanne, che fossero state
date dalli Sri Giudici, quando però non mostri
che fatte le debite essecutioni, non abbi potu
to conseguire il pagamento, nel qual caso
d'essecutioni

d'essecutioni fatte, le siano bonificate nè conti ed consiguente dà scodere alla Comunità. Di=
chiarando che siano in obligo li Nodari dar notitia, ed nota delle condanne al Cancel.re della Comunità di mese in mese, o almeno quattro giorni doppo ciascun mese, ed il detto Canc.re debba poi egli doppo altri quattro giorni portare un'altra nota distinta, così di queste, come delle Criminali, che dà lui saranno state regis=
trate al sud.o Sr. Cameraro, ed mancando li Nodari, ed Cancel.re sud.to di fare quanto di sopra si è ordinato, siano ed s'intendono condannati nella pena di ssli 25:- ogni volta, che contrafaranno d'esserli levata dal Sigr. Gastaldo dal dal Cameraro, ed dà ciascuno de' Proveditori ed applicata à qual di loro che farà l'essecutione ed se fatti li conti il Cameraro sarrà ritro=
vato debitore sia in obligo di far il pagam.to in termine di giorni otto, doppo, altrimente sia mandato contro di lui ogni summaria essecutione, ed innoltre sia sospeso del Conseglio per un anno, nel fine del quale, se non averà data compita sodisfatione sia, e s'intenda privo ed sia in suo luogo creato un altro Consi=
gliere, non restandoti però di continuare anco

12. ogn'altra essecutione contro di lui. Dichiaran=
do, che questi conti si debbano fare alla presenza

de Providitori novi, e vecchj, ed Cameraro
successore, ed delli tre Sindici, che di tempo in
tempo fossero elletti nel Consiglio, o Arrengo
conforme alla parte 1598, 2 Ambre, a quali
conti preceder debba il suono della Campana
acciò possa anco ogn' altro assistere a d.ti conti

12 Ed perchè pare, che la parte altre volte
presa nel Conseglio di questa Mag.ca Communità
sotto li 7 Genn.o 1608 concernente li Carichi
overo Offitij d' Avvocati, e de Nodari, non sia
essequita, come è stata mente publica Sua
Sig.ria termina che de' caetero sia inviolabilmente
osservata, ed debbano li Sri Giudici sotto vin=
colo di giuramento essequirla contro ciascuno.

13 Che nè casi, nè quali si procede per via di
mandato penale, non si possa procedere alla
condanna di d.ti mandati penali se non per
la sentenza dell' ultima pena cominata
nella quale s' intendono incluse tutte le altre
antecedenti.

E perchè Sua Sig.a Ill.ma, hà inteso esser introdot
to certo abuso che nel mandare à citare li
Testimonij per casi Criminali suole il Cancel.e
far una Cedola separata per cadaun Testimo
nio, benchè siano d' una medema Villa con molto
aggravio delli interessati, pertanto Sua Sig.a
Ill.ma

Illmo comanda, che de cetero venendo simili
occasioni sia mandato una sola citatione che
citi omnes et singulos, et contrafacendo non
sia bonificata nella Tansa delle spese se
non una, ed innoltre il Cancel.e sia privo
dell'offitio ed castigato come parerà agli
Illmi Sig.ri Luogo Tenenti Successori.

Segue il tenor della Parte nominata nel
Capitolo 12 Die Lunæ 7 Januarij 1608

Tulmetij in Mag.co Consilio, ubi ~~.

Terminatum fuit quod ille, qui vult exercere
offitium Patroni, non possit exercere offitium
Notarij in scribendo, et quod quilibet debeat
elligere quod offitium velit exercere, et inti=
metur omnibus.

Item statutum, quod in Causis in quibus Frater
scribit alter Frater non possit in ipsa Causa
patrocinium suum prestare, nec Filij possint
scribere in Causis, in quibus Pater patrocinium
suum prestat[illegible].

Terminatione in materia di Bollett, ed protesti

L'Illmo Sr. Domenico Ruzzini Luogt.te Genle della
Patria del Friuli Sindico Avogador, ed Inqui=
sitor avendo avuta notizia così per la lettu
ra d'alcuni instromenti, che avanti Sua Sig.a

Ill.ma sono stati portati, come anco per altre sincere informationi, che à parte hà ricevuto, che in questa Contrada della Cargua si sogliono frequentissimamente celebrare instromenti nelli quali coloro, che ad altri si constituiscono debitori d'alcuna summa di dinari s'obbligano pagare à certo tempo frà le parti convenuto, ed quando che sia mancato che il Creditore possa immediate andar al possesso, o di tutti, o di parte delli Beni del debitore, il che è diverso dagl'ordini dei ben regolati giudizij, li quali vogliono, che vi preceda la cognizione del Giudice competente, l'essecuzion prima nelli mobili, ed poi col mezzo dei publici incanti la proporzionata essecuzione nelli Beni stabili. Ed similmente avendo sua Sig.a Ill.ma per cause al suo Tribunale trattate conosciuto, che oltre le sud.e reprobe condizioni se ne aggionge un altra che paja che più tende all'estorsione, ed esterminio de' poveri la quale è che quando il debitore manchi di pagare nel termine pattuito, possa il Cred.e mandar un Uomo nel luogo dove si deve fare il pagamento à 24: ed più al giorno à pregiuditio del debitore

fin tanto, che paga, onde avviene che ben spesso quest' aggiunta per l'impotenza del debitore eccede, ed sormonti il debito principale. La onde invigilando Sua Sig.a Ill.ma à quanto li viene comesso dalla Ser.ma Republica che è di sollevare li poveri dalle oppressioni, ed di levare li abusi introdotti contro la forma delle Leggi e della ragione. Con la presente Terminazione dichiara, ed publicamente notifica che le sud.e condizioni inserte nelli Contratti così fin ora seguiti come per l'avvenire seguiranno benche una d'esse contenesse minor summa di £ 44 siano ed s'intendano ipso iure nulle, ed inefficaci, in modo, che non possa per l'avvenire il Creditore in virtù d'essa far alcuna nepur minima essecuzione, dovendo però nel rimanente restar vivi essi Instromenti ed salve le ragioni de' Creditori d'essequire per li loro pagamenti con l'essecuzioni primo ne mobili et poi in diffetto d'essi nè stabili d'esser incantati e deliberati conforme alla constituzione della Patria, ed con gli ordini, ed stillo di Giudizio, dichiarando ex nunc per nullo, ed di niun valore ogni essecuzione, ed incanto, che

si facesse non osservata la presente forma, ed perchè questa terminazione sia pienamente essequita Sua Sig.ria Ill.ma termina, che non sia alcun Nod.o ardito de cetero di stipular Instromenti con le clausule sudette ed contro la presente terminazione sotto irremissibile pena della privatione dell'Off.o ed altre ad arbitrio di Sua Sig.ria Ill.ma

Capitoli della Camera de' Pegni

L'Ill.mo Sig.r Domenico Ruzzini Luog.te Gen.le della Patria del Friuli, Sindico Avogador Inquisitor etc. intesa l'instanza fattali dalli Mag.ci S.ri Providitori dimandanti à nome della loro Com.tà, che da Sua S.ria Ill.ma siano approvati li Cap.li per essa Mag.ca Com.tà formati sopra la regolazione della Camera de' Pegni d'essa Terra, avendo prima veduti, ed considerati essi Cap.li, ha terminato

Che il decimo Capitolo d'essi sia regolato in quella parte, dove dice, che stia in facoltà del Camerario di conceder subito avuto il pegno in Camera licenza al Credit.e di mandar per il supplimento, non essendo equivalente dichiarando Sua

Sua Sig.ria Ill.ma, che in tal caso il medmo.
Creditore senza alcuna Licenza del Camerario
possa mandar ad essequir per il supplimento

Item regolando il Capitolo XIIII dichiara sua
Sig.ria Ill.ma, che Li Camerari per ogni giorno
ed notte aver debbano per capo d'animali
che saranno condotti alla Camera, se saran
no animali minutti soldi tre per ogni capo
per ogni avimenta senza Latte soldi otto, e
con Latte senza vitello soldi otto, col vitello
soldi 12 e per ogni Cavallo soldi dodici, e per
ogni Bue soldi 10

Di più reformando Le mercedi delle Famiglie
dichiarate nel Cap.lo XXVI quelle riduce in
Z 1 4 10 per cadauna dentro La Terra, ed per
miglia cinque fuori d'essa ed oltre Le dette
cinque miglia Z 3 4 – in tutto, come nella
Tariffa per S. Sria Ill.ma quanto à Ministri
formata ed così proportionabilmente facen
done più d'una, abbino per La prima quanto
di sopra è Limitato, e per L'altre La mittà so
Lamente, ed nel resto come in esso Capitolo.

Similmente aggiungendo al Cap.le XXX S. S. Ill.ma
termina che doppo fatti Li conti d'essi Came
rari come in dto. Cap.lo si debbano quelli publica
re nel primo Conseglio, che doppo essi sarà
fatto.

fatto, e dal med.mo essere approbati con nume=
ro maggiore delle Balle eccedenti la mità
del detto Conseglio, regolando detto Cap.lo nella
mercede del Canc.re per l'estrazione delli
Capitoli ed terminando, che d'essi sij fatta
una copia in Foglio reale attacato a
una Tavoletta, dove star debba per sempre
ed esso Canc.re aver debba per una sola es=
trazione L3:u —

Con le quali regolazioni il sud.o Ill.mo Sr. Luo=
g.te Sindico Avogador Inquisitor approbò
ed confermò in tutto la predetta capitolazio=
ne, dichiarando ed con l'autorità del Sindicato
espressamente comandando che de cætero siano
in tutte le sue parti inviolabilmente osserva=
te. Martedì Primo Agosto 1623 dopo desinare.

Furono publicati li soprascritti Ordini tutti per
l'antidetto Ill.mo Sr. Luog.te Sindico Sedendo sotto
la Loggia del Pub.co Pallazzo della Terra di Dolmetto
ed premesso il suono della Tromba di suo Ordine
Letti per me Allessandro Pace Nod.o del Sindicato
presente molta quantità di Persone ad udire —

L. Domenico Ruzzini Luog.te Sindico Avogad.r Inquisitor

Signum S. Marci   Allessandro Pace Nod.o del Sindicato de
mandato

Sequono Li Capitoli della Camera dè Pegni
di Sopra confirmatti

1º Che niuno, che sia stato Camerario possa dimandar la Camera dei pegni, nè esserli concessa per via di grazia, ò altro, se prima non averà fatta la contumaccia d'anni cinque intieri.

2do Che non possa alcun Camerario finito l'anno dimandar la confermazione, ed se ardirà, o per via di supplica, e vogli tentarla sia, ed s'intenda ipso jure privato dell'offizio di Camerario.

3to Che li Camerari, che di tempo in tempo saranno elletti, prima che esser admesso all'offitio di Camerario dei Pegni debbano prestare un'idonea siguertà approvata dalli Magci Sri Giudici di scti 200:– ed poi avanti Loro Sigrie giurar d'essercitare inviolabilmente li sottoscritti capli, ne ad alcuno d'essi contravenire.

4to Che li sudetti Camerari siano obbligati tener li pegni nella Camera elletta dalla Magca Comtà sopra la Piazza di questa Terra, nella quale s'abbiano à riporre tutti li pegni, che giornalmente veranno dagl'officiali portati, tenendo un Libro grande ben condizionato ed signato ed numerato di carte per scrivere in quello tutti li pegni delli debitori, ed la Loro qualità per poter anco far nota dè depositi, che riceveranno l'esborso che faranno con alli officiali

Offiziali che à qualsivoglia persona, gl'incanti, ed deliberazioni dei pegni venduti, ed à chi saranno stati deliberati per quanto prezio, ed del speso, ed sopravanzo delli suddetti pegni per poter dar conto di quanto averà maneggiato alli Sri Camerario, Providitori, ed Giudici, ed parimente al suo successore.

5to Che i pegni vivi ed altri che comodam.te non si può colocare in Camera, come Animali Vini, Biade Fieni, Botti, Tinazzi Carri, ed simili notati che saranno in Libro abbiano à star in Camera per benefizio dei debitori giorni tre intieri, ed poi il giorno seguente siano fatti incantare, venderli ed deliberarli subito à chi più offerirà.

6to Che tutti li pegni morti, quali saranno per gl'Officiali portati ò posti in Camera, non possono esser incantati, nè venduti se prima non averanno stato in essa à benefizio delli debitori giorni dodici intieri, affine che essendo in esso tempo riscossi dalli Loro Patroni, à quali saranno stati levati gli Camerarj non possino conseguire alcun utile fuorchè la notta della posizione in Camera ed della restituzione ma subito passati li giorni 12 siano incantati, ed venduti à chi più offerirà, eccettuati però quelli pegni che fossero tiolti, o tiolessero à debitori per sussidio del Ser.mo

Dominio

Dominio, per Dadij, o per Condanne del Mag.co
Sig.r Gastaldo della Mag.ca Comunità, ed per le
Spese dell' Offizio, quali passati trè giorni intieri
il giorno seguente siano fatti incantare, ed ivi
venderli, ed deliberarli subito al Superponente.

7.mo Che il Cameraro non possa accettare alcun pegno
in altro luogo, che nella Camera -

8.o Che dovendosi vendere pegni di qualsivoglia sorte,
così vivi, che morti doppo esser stati il limitato
tempo, come di sopra in Camera, debbano li Came
rari farli portar, overo condur al luogo della
Piazza deputato di questa Terra, dove doppo so=
nata l'ora di nona sino all'ora di Vespero
debbano esser per l'Offiziale di settimana
incantati ed se sarà giorno festivo il giorno
precedente, o susseguente nè di là quelli possino
essere levati sin tanto che non sarà levato il
giudizio, facendo poi essi Camerari particolar notta
nel suo Libro registrando in quello le relazioni
delli incanti ed delli superponenti, e del prezzo
delli pegni sopraposti e ciò sij fatto con la presen
za di uno delli sud.ti Providitori overo d'uno
da loro sostituito avertendo che non possino
altrimente in altri luoghi esser incantati, nè
venduti, ed contrafacendo à quanto è predetto
ipso jure, ed irremissibilmente restano condan
nati.

condannati, ed caduti nella pena di 750:—
ed susseguente restino privi del carico d'essa
Camerantia -

9° Che volendo li Creditori per benefitio delli debi=
tori far prorogar la vendita delli pegni, li Ca=
merari, non possino altrimente quelli far vende
re etiam passato il tempo limitato come di sopra
ma sospender essa vendita à beneplacito d'esso
Cred.re avuto il bollettino del Creditore, facendosi
prima loro pagare d'essi tutto quello avessero
pagato alli Officiali, ed non pagando dal spese,
sij in arbitrio del Camerario di farli vendere, o nò
ed contrafacendo doppo aver ricevuto esso pagam.to
s'intendono per ogni volta condannati alla pena
di 710:- per ogni pegno applicata ad arbitrio delli
Magci Sri Giudici ed nientedimeno siano tenuti
alla restitutione d'ogni danno patito per il debito=
re, ed del valsente del suo pegno sotto pena di
mandato penale ad arbitrio della Giustitia

10 Che tutti possino indifferentemente tanto quelli della
Terra, che della Campagna nessuno eccettuato metter
su i pegni di qualsivoglia sorte, ed quelli liberante
comprare facendosi contar il dinaro il Camerario
ed consegnar il pegno liberamente avertendo, che
stà in facoltà del Camerario di conceder subito
avuto il pegno in Camera licenza al Creditore di

regolato

di mandar per supplimento, non stimando il pegno
equivalente al Credito, per il quale sarà tolto.

17 Che li Camerari non possino comprare nè far compra
re nè accrescere per se stesso, nè per mezzo d'altri
far accrescere pegni di qualsivoglia sorte, che fos=
sero venduti all'incanto o che si vendessero, nè
aver parte, o intelligenza con alcuno Compratore
d'essi, ma sia in facoltà d'ogni vicino, ed abita
tore come s'è predetto liberamente porli suso
all'incanto ed comprarli ed trovandosi, che in al
cun tempo avessero detti Cam.ri contrafatto a
quanto è detto di sopra, ipso iure ed irremisi
bilmente s'intendono esser caduti alla pena
di f.ti 25:- applicati ad arbitrio come di sopra;
alla qual pena s'intendono sottogiacere anco
li Compratori che avessero avuto intelligenza
o parte con li Cam.ri come di sopra, ed nonostante
detta pena detti Cam.ri s'intendono esser privi
del detto offizio, ed per l'avvenire nè quello, nè
altri benefizij publici della Terra di Tolmezzo
possa essercitare, nè conseguire per tal contra
fazione grazia alcuna, ed li Compratori privi
di mai più poter comprare pegni in essa Ca=
mera di qualsivoglia sorte, nè di quella aver
benefizio -

12 Che li Camerari non possino partirsi della Terra di Tolmezzo, ed andar fuori per star più di giorni cinque col lasciar il maneggio della Camera ad altri Coadri non admessi à tali offitio senza espressa licenza delli Mag.ci Sig.ri Giudici ed occorrendo star fuori più del limitato tempo, debba dimandar licenza alli pred.ti Sig.ri riservato sempre il leggittimo impedimento, ed contrafacendo illico ed immediate s'intendono esser cassi ed privi del loro off.o, ed abbiasi à creare nuovi Camerari-

13 Che li Libri del maneggio di detta Camera siano per li Camerari tenuti rinchiusi, ed serati sotto chiave negl'armari, o cancelli, o in altri luogi sicuri di detta Camera, dove meglio à loro parerà, affine che nissuno si possa valere di quelli, nè permettino che nissuno si possa valere di quelli, nè permettino li Camerari che alcun altro li maneggi, che non sia Nod.o Curiale sotto pena di D.ti 25 - applicati ad arbitrio ut supra -

14 Che li Camerari, non possino di regalia dei pegni incantati cavare più di picoli sie per Libra di quanti saranno posti suso, ed soldi due per partita posta in Libro grande solamente, ed soldi due per la dispensazione, o restitutione, ed per ogni gran summa di pegni morti, che si venderanno soldi 20 per incanto, ed se saranno pegni vivi per

ogni volta, che contrafaranno restino condannati alla pena di ℥10:- applicati ad arbitrio come di sopra, ed tuttavia siano tenuti alla restituzione del mal tolto restando sospesi del loro Offizio sin tanto, che non averanno pagata la condanna ed fatta la restituzione, oltre poi li sud.ti soldi 3i per li pegni vivi possino conseguire per ogni giorno, ed notte se saranno animali minuti per ogni capo soldi 6 per ogni armenta senza Latte soldi 12 ed col vitello soldo 16, ed con Latte senza vitello soldi 10 per ogni bue soldi 14 ed per ogni cavallo soldi 16

regolato

15.° Che li Camerari subito deliberati li pegni incantati alli Compratori, si debbano far contare il dinaro di quanto per loro saranno stati posti suso all'incanto per poter poi respondere l'avanzo à chi si doverà avvertendo, che se in tempo delli incanti saranno sopraposti più pegni d'una persona sola non sufficiente ed sicura si faciano dar una siguetà di quanto valerà l'incanto posto, ed non dando la siguetà facino alla presenza di due Testimonij quel tale che averà posto suso l'incanto si obblighi subito finito il tempo di far l'esborso sotto pena di ℥10:- altrimente à malefitio di colui che l'averà posto suso siano reincantati, ed deliberati nel luoco sudetto à tutti suoi danni spese, ed interesse

16 Che li Camerari venduti, che averanno li pegni, siano tenuti ad ogni requisitione delli Creditori, esborsare tutto il sopravanzo della spesa di Camera in sù, ed questo se ben non se averanno fatto in tempo rimborsare dalli Creditori.

17 Che li Cam.ri siano tenuti à dar alli Officiali per ogni pegno, che portaranno ed consegnaranno in Camera ad instanza di qualsivoglia persona soldi 4 se sarrà nella Terra, ed fuori soldi 4 per la consegna, ed soldi 2 per miglia, essendo andati à posta stati à levarli, cosi ricercati dalli Creditori ed non essendo stati à posta, non possino cavar più di soldi 8 in tutto.

18 Che li Officiali siano obligati portar tutti li pegni che levaranno à qualsivoglia persona in Camera ed non in altri luoghi lasciarli, nè appresso di loro tenerli sotto pena di £ 25 ogni qual volta che contrafaranno, nè possino essercitare l'offitio sin tanto che non averanno pagato la pena d'esser applicata ad arbitrio ut supra:

19º Che detti officiali oltre un giorno solo, non possino tenere appresso di loro pegni di qualsivoglia sorte ma subito consignarli in Camera sotto pena di so=pra contenuta, proibendoli ancora per ragionevoli rispetti il poter nè per se, nè per chi si sia poner pegni all'incanto, ed la deliberatione di quelli

cosi

Così à loro, come alli Camerari, che acconsentissero.

20 Che detti Offiziali non potendo loro portare, e condurre pegni, che avessero ad sustanza di chi si sia levati in qualsivoglia luoco della Carqua, siano tenuti in quel caso consegnarli alli Merighi quali sotto pena di £10:- d'esserli imposta d'essi officiali debbano nel termine di giorni tre seguenti farli condurre alla Camera, salvo nondimeno il legittimo impedimento, per la loro debita, ed competente mercede d'esserle liquidata per li Mag.ci Sri Giudici, ed contrafacendo cadauno resti irremissibilmente condannato, ed caduto in essa pena d'esser applicata ad arbitrio ut supra

21 Che li Offiziali non possino ricever, ne pigliar pagamento alcuno da qualsivoglia persona eccetto che delli Cam.ri in tempo che levavanno pegni à debitori quali come di sopra siano tenuti portarli in Camera sopra le pene di sopra statuite, ed in caso che non levassero pegni siano pagati dalli med.mi, da quali saranno mandati.

22.o Che li offiziali quando partiranno dalla terra per andar fuori per la Carqua, non possino per modo alcuno à requisitione di qualsivoglia persona far oltre pegni tre senza lista de Creditori, nella quale siano descritti la qualità, e quantità de debiti, e per

quanta

quanta summa vengono pignorati e per qual
ragione, e poi consignare essa Polizza in mano
di Pub.co Nod.o ben acconciata, ed accomodata, ed
farla sottoscrivere dal d.to Nodaro per poter ritor=
nar da nuovo à pignorare, ma non senza la sotto=
scrizione di quella, Avvertendo, che essendo Loro ri=
cercati dà contadini absenti dà quella terra per
far numero di pegni contra debitori si debbano
prima far fare la polizza, ed quella tener appresso
di se, ed nel ritorno à Tolmezzo consegnarla intie
me con li pegni se ne levaranno in Camera, ed
poi al solito Nod.o per far nottar la relazione ed
proibizione, ed in caso di controfazione, restino
immediate condannati alla pena di £ 5 s. –, nè
possino per l'avvenire essercitar l'offizio loro, se
prima, non averanno pagata la pena d'esser
applicata ad arbitrio come di sopra.

23 Che detti officiali non possino far alcuna Dami=
glia senza la poliza sottoscritta del Nod.o che averà nota=
ta la concessione sotto pena di mezza marca di di=
nari per ogni volta d'esser applicata come di sopra
e di restituzione delli pegni à tutte loro spese, ed
quella mostrar debba al Cameraro nel consegnar
li pegni

24 Che li sud.ti per portar pegni in Camera essendo por=
tatili levati à qualsivoglia persona, ed in qualsivoglia

Luogo, non possino conseguire più di soldi 2 per miglia quando non saranno stati à posta

25 Che li sudetti Officiali in nessun luogo, che anderanno à pegnovare ad sustanza di qualsivoglia persona creditrice, non possino per modo alcuno pigliare alcun pagamento dalli debitori, o pignorati sotto pena di ₰ 25 ₰ ed di sospension del loro Offitio per trè mesi nè possino conseguire gratia alcuna

26 Che li sudetti officiali non ardiscano nel far Famiglia per la distanza di questa Terra di miglie quattro, o pigliar più pagamento di ₰ 1 ₰ 4 per Famiglia facendone una sola, ed se più in uno

regolato giorno ne faranno oltre la prima come di sopra limitata, non possino cavare, ne ricevere per ciaschedunà più di soldi 18, e di miglie quattro in su ₰ 3 ₰ 12, ed oltre la prima ₰ 1 ₰ 16, non potendo conseguire cosa alcuna se non presentaranno la polizza in Camera, ed in caso di contrafattione per ogni volta restino condannati alla pena di ₰ 25 ₰ applicata come di sopra, non potendo essercitare il loro Offitio, se prima non averanno pagata essa pena ed siano tenuti alla restitutione del sopra più ricevuto ingiustam.te

27 Che li Cameran durante il loro Offitio siano tenuti scoder l'entratta di S. Niccolò situato nella Chiesa maggiore di S. Martino, ed quella riscuoter al suo

Luogo.

Luogo, e tempo, dove dalli Mag.ci Sri Proveditori gli veniva imposto, col procurare con ogni diligenza l'essatione per la conservatione d'essa entrata, ed non scodendo quello sarrà essigibile sia tenuto pagar del suo -

28 Che parimente siano in obbligo scoder dalli rattati la provisione dell'Eccell.mo nostro Fisico ed di quella dar à suo luogo e tempo legal conto del scosso, e del non scosso debba distintam.te dar conto per la causa, e la cagione, col consignar in scrittura in mano delli Mag.ci Sri Camerarо della Comunità overo Proveditori.

29 Che in tempo che sarà condotto il Rev.do Padre Predicatore siano tenuti per tutta la Quaresima con diligenza procurarli il vivere da quelle persone, che saranno rattate in spesarlo giornalm.te conforme alla lista, overo polizza, che dalli Sri Proveditori gli verrà data -

30 Che detti Camerari in capo dell'anno ed tempo debito della loro administratione siano tenuti à dar conto del loro maneggio, alli Camerаro, Proved.ri Giudici col mostrare il Libro del loro maneggio, con farlo sottoscriver dalli pred.ti overo d'uno delli Mag.ci Sri Proved.ri ed d'uno delli Mag.ci Sri Giudici ed al Canc.re siano tenuti dare per la copia delli sud.ti Capl.i [illegible]

31 Che finito l'anno, qual abbia à cominciare alli 1 Febbraro, sia tenuto d.to Cameraro fatto prima i conti consegnare i Libri, e pegni al Successore, con la presenza delli Mag.ci Sig.ri Provid.ri et nota particolare del Sig.r Cancel.e, ed restando Cred.e il Successore sia tenuto rimborsarlo nel termine di giorni XV sotto pena di privazione dell'Off.o di Camer.o, ed debba anco nel med.o Succ.e saldar il debito delli pegni, dovendo ancora se averà depositi di qualsivoglia sorte, quelli subito consignare al Success.e con li Libri.

32 Che ogni volta, che il Cameraro si chiamerà esser assicurato tanto per il capitale, che per le spese, in qual caso il Creditore abbia l'azzione sua per via di mandato penale contro il sud.o Camerarо, ma non chiamandosi esso Camerarо assicurato, avendo tuttavia posto suso il pegno, si per il capit.e, che per le spese il debitore abbia contro d'esso l'azzione per via di Mandato penale ad arbitrio delli Sig.ri Giudici.

Seguono le Tariffe

Tariffa delli Spp. Sig.ri Sartacco, e Giudici in Criminale –

Che li Spp. Sig.ri Giudici per l'esame di cadaun Testimonio aver debba fra tutti trè quando

sarà alcuno di loro presente, e non altrimenti £ -:-8
Per cadaun constit.o con l'assistenza, come
di sopra frà tutti tre - - - - - - - - - - " 1 :—
Per cadauna visione di cadavere frà tutti tre " 1 "—
Per l'espeditione publicatione di cad.a sen-
tenza criminale pecuniaria contro uno,
o più rei frà tutti tre - - - - - - - - - " 1 "—
Per l'espeditione di cadauna sent.a bandi-
toria, e publicatione à tempo contro uno,
o più rei frà tutti tre - - - - - - - - " 3 "—
Per l'espeditione, e publicatione di cad.a sen-
tenza banditoria diffinitiva contro uno,
o più rei frà tutti tre - - - - - - - " 6 "—
Che il Gastaldo cavalcando fuori della Terra
abbi al giorno, ed non più oltre le spese
e nollo di cavalcatura - - - - - - - " 6 " 4
Li Giudici aver debbano al giorno - - - - " 3 " 2
ed non più, oltre le spese, e nollo come
di sopra
Dichiarando, che in conformità delle sopradd.e
regolazioni al cap.o quinto non possa cavalcare
più d'un Giudice solo, ed cavalcandone più, si
comune, ed altri interessati, non siano tenuti
pagare, che sole £ 3 " 2 come di sopra-

In Civile

Li Giudici nelle espeditioni delle Cause quando non sia con visione di Scritture aver debbano frà tutti tre per ogni pronuntia diffinitiva fino alla summa di Ducati 100. — — J 1 4 —

Da Ducati 100 fino à 200 — — — — — — — — 4 2 4 —

Da Ducati 200 fino à 300 — — — — — — — 4 3 4 —

da Ducati 300 fino à qualsivoglia summa 6 4 —

et quando espediranno con visione di scritture aver debbano frà tutti tre, come di sopra soldi 4 per carta, e non altro

Del Cancelliere

Per la inquisitione contro uno ò più Rei Live una — — — — — — — — — — — — J 1 4 —

Per ogni querella e denoncia alle Scalle che si pone alla collona con la relatione 4 — 4 8

Per la citatione à proclama alle scalle che si pone alla collona con la relatione 4 — 4 12

Per il constituto di ciascun de plano, overo à tortura — — — — — — — — — — — — 4 1 4 —

Per la nota della prodotta delle diffese d'alcun Reo — — — — — — — — — — — — — 4 — 4 8

Per la produtione delli Capitoli et 4 — — — 4 — 3 4

Per la esaminatione di cadaun Testimonio ʒ „ „
con la relatione - - - - - - - - - - - - „ „ 8

Per ogni mandato in scrittura per causa
Criminale ʒ 12 per la relatione ʒ 4 - - „ - „ 16

Per la nota della carceratione di ciascun
Reo preso - - - - - - - - - - - - - - - - „ „ 4

~~Per la nota della Carceratione di ciascun~~
~~Reo preso~~ - - - - - - - - - - - - - „ „ 4

Per la nota della relatione del Reo Ban:
dito, overo condannato - - - - - - - - „ „ 8

Per la notta della denoncia dè Medici
o Chirurgi - - - - - - - - - - - - - - „ „ 8

Per la nota della relaz.e del medico che il
Ferito, è fuori di pericolo di morte soldi „ „ 8
otto

Per la Copia delli Indicij con le conditio:
ni delle Linee, e dalle Lettere per
ogni carta - - - - - - - - - - - - - - „ „ 8

Per la Copia dei Constituti per ogni
carta soldi otto - - - - - - - - - - - „ „ 8

Per la copia del Processo per ogni carta
ʒ 5 con Linee e lettere ut supra - - - „ „ 5

Per le cavalcate ogni giorno J 3 " 2, e le spese
giusto il solito - - - - - - - - - - J 3 " 2
Per il salvo condotto d'alcun Reo d'altri delitti " 1 " 4
Per la notta della Fideiussione - - - - - " — " 4
Per la publicatione di cadauna sentenza
pecuniaria - - - - - - - - - - - - " 1 " —
Per cadauna sentenza banditoria à tempo " 3 " —
Per cad.a sent.a diffinitiva per tutta la Patria
se saranno più Rei espediti per un caso, ed
d'una medema pena debba tior un paga-
mento solo cioè - - - - - - - - - - " 6 " —
Se le pene saranno divise cadauno paghi
separatam.te per ratta.
Per la sentenza di Bando ad sequirendum
di cadauna sorte - - - - - - - - - - " 3 " —
Per la publicatione della sentenza di
Rei assolti, o relassati pro nunc, non
possa tior alcuna cosa, ne anco per le
scritture à diffesa, ma solamente li con-
stituti e diffese loro.
Per la copia autenticha della sententia pe-
cuniaria solamente - - - - - - - " — " 16
Per la copia autenticha della sentenza bandito-
ria

à tempo, o condannatione di dinari, ed
di Bando insieme - - - - - - - - - £1 " 4
Per la copia della Sentenza banditoria
diffinitiva di Bando perpetuo, o per
puro, o per pensato - - - - - - - - " 3 :-2
Per la copia della Sentenza ad Inquiren:
dum per puro, o pensato - - - - - " 2 " 8
Per la dispensatione di raspa d'un Ban:
dito à tempo - - - - - - - - - - " 1 " —
Per un Bandito diffinitivo Lire due - - " 2 " —
Per ogni mandato in scrittura bollato
soldi dodici - - - - - - - - - - - - " — " 12
Per la relazione del mandato soldi quattro — " 4
Per la copia del Processo, che si manda in
appellatione, o altra copia, che si cavi
doppo la prima per carta con Linee
ut supra - - - - - - - - - - - " — " 4
Per bollar il Processo di mandar à Udine
o à Venezia doppo la Sentenza diffini:
tiva, ed far le Lettere - - - - - - - " " 16
Per la investitura di Beni feudali, ed
Privileggio con lo mandato si fà al Scri-
vano di Camera Lire sie soldi quatro - - " 6 " 4

Per Lettere Patenti soldi dodici - - - - - £ — 12

Per la notta della presentation di ciascuna Lettera d'alcun Luogo o di Venezia o Ducal, o d'appellatione, o di citatne, o d'altra sorte soldi quattro - - - - - - - - £ — 4

Per la Legalità di Nodari soldi quattro £ — 4

Per l'inventario per ogni carta soldi dieci £ — 10

ed per la copia d'essi per ogni carta £ 5 £ — 5

Del Cavalaro ed Offiziali

Che il Cavallaro dto. Famiglio del Gastaldo aver debba per ogni Famiglia nella Terra ed per miglie 5 fuori d'essa - - - - £ 1 —

L'Officiale che anderà con lui - - - - - - £ — 10

Per la doppia Famiglia al Cavalar sudto. oltre le miglia 5 - - - - - - - - - - - - £ 2 —

L'Offiziale, che anderà con lui - - - - - - £ 1 —

Per cadauna rettentione nella Terra aver debba il Cavallaro, ed suoi uomini fra tutti - - - - - - - - - - - - - - - - - - £ 6 — 4

ed fuori della Terra il Cavalaro aver debba £ 6 — 4

ed gl' uomini per cadauno - - - - - - - £ 3 — 2

Per ogni essecuzione Civile, ed assicuratne. nella

Terra, ed per miglia cinque frà il Cavall.°
ed officiali in tutto - - - - - - - - - - - - £ 3 : 2
ed oltre le miglie cinque in tutto - - - - : 6 : 4
Per cadaun Reo presentato al Cavallaro - - - : 1 : 4
All'Officiale - - - - - - - - - - - - - - - - : - : 12
Per l'espeditione di cadaun Reo al Cavall.° : 6 : 4
mentre il Reo però sij condannato, ed
essendo assolto, ò relassato, non paghi cosa
alcuna.
Per ogni pegnora in virtù di Sentenza, ò per
affitti, ò Livelli dentro della Terra - - - : - : 4
Et fuori Soldi 2 per miglia, ed per la
pegnora - - - - - - - - - - - - - - - : - : 6
Per la Cavalcata fuori della Terra alla for-
matione de Processi Criminali per cadaun
giorno oltre le Spese di Bocca - - - - : 1 : 11
Per la presentatione, ed relatione di cadauna
citat.e intimat.e e mandato in Scrittura : - : 4
Per la citat.e di cadaun Testimonio, con relat.e : - : 4

Domenico Ruzzini Luog.te, Sindico, Avog.r
Inquisitor L.
Sig: S.t Marci
Allesandro Pace Nod.° del
Sindicato de mand.to

Parte Presa nell'Eccellmo Conseglio di Pregadi sotto li 2 Agosto 1610 in proposito de' Beni Communali

Leonardus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobilibus et Sapientibus Virij Antonio Grimano de Suo mandato Locumtenenti Patriæ Foriiulij et Successoribus Fidelibus dilectionis Salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio Rogatorum, captum fuisse partem tenoris infrascripti.

Che atteso quanto si contiene nell'umil Supplicazione ora letta dall'Intervenienti dei fedelissimi Nostri della Cargna sopra la quale hanno risposto il Luogte. della Patria del Friuli, et li Dilettissimi nobb. Nri Bernardino Belegno ritornato ultimamente di quel Regimento, et Luca Falliero già Proveditori sopra li Beni Communali in Terraferma sia per auttorità di questo Conseglio deliberato, che avendo il d. Falliero mandato nella detta contrada di Cargna à far certe perticazni. et publicazioni d'alcuni Proclami, quali quando avessero luogo apportariano la distruzione di quel povero Paese; siano essi Proclami o Capli non ostante alcuna perticaône. fatta

nella predetta Contrada, annullati sicchè s'abbiano per nulli, come fatti contro la forma delli Privileggj delli pred.ti fedelissimi Sri confirmati da questo Conseglio, nei quali vo=lemo che siano conservati, come è giusto e conveniente, ed ne sia datto aviso, dove sarà bisogno per la debita essecuz.e quare manda=mus vobis auctoritate supprascripti Consilij, ut supprascriptam partem observatis et ab omnibus inviolabiliter observari uti oportet fuerit, et rappresentari vestibus faciatis ~

Datum in Nrō. Ducali Palatio die 20.mo Augusti 1610

Zaccaria Rosso Secretario

Die 14 7mbris 1610

Presentata Illmo Dno Locumt.i per Nob: D. Jo.m An=dream de Thomasos nomine quo supra, et concessit executionem.

Lunedi pmo. Genn.o 1624

Nel Mag.co Conseglio congregato il doppo desinare al luogo solito del Comun Palazzo, ed ivi ~

Dovendo il Mag.co Conseglio in conformità degl'or=dini dell'Illmo Sr. Luog.te Sindico, Avogr. ed Inquisit.

venir ~

venir alla Deputazione di tre popolari Sindici che abbiano ad assistere alli conti che si faranno ai suoi tempi dalli Sri Camerari di Communità, havno elletto per il corrente anno mgr. Costantino Concaro, mgr Zuliano Fabro ed mgr. Rocco Uruzzo. quali ballotati d'uno in uno, furono quelli approvati ed confirmati per la maggior parte

Mercordi 8 ind. Genn.o 1625

Su la Terra di Olmetto nel Mag.co Conseglio dove; Furono deputati in Sindici per assistere il corrente anno alli conti publici, che si deveranno da fare mgr. Ord. Coperto, Josefo Flamia ed Vicenzo Ruppo. Quali ballotati d'uno in uno col bosolo coperto per dover poi esser quelli propalati nel Mag.co Arrengho insieme con altri Officiali furono a quelli tutti notti, approvati, ed confirmati

Notta, che dal sud. anno in poi sin al presente 1645 non ritornò alcun altra creatione di Sindici

[illegible] Deputazione ed [illegible] Sindici [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ed
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 1826

[illegible] [illegible] dal Mag.co [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] del Mag.co [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]